

# Rapporto

numero

**6073 R**

data

17 marzo 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa popolare legislativa 17 settembre 2007 presentata nella forma elaborata denominata "Per diritti popolari agevolati e flessibili nei Comuni"**

**(v. messaggio 13 maggio 2008 n. 6073)**

### **Introduzione**

Con la domanda di iniziativa popolare elaborata dal titolo "Per diritti agevolati e flessibili nei comuni" - pubblicata nel Foglio ufficiale di martedì 25 settembre 2007 (n. 77, pag. 7383) - si chiedevano tre modifiche della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987.

Più precisamente, come si legge nell'iniziativa, erano proposti:

- la modifica dell'art. 75 LOC sul Referendum (facoltativo)
- l'aggiunta di un art. 75a LOC per l'introduzione del Referendum obbligatorio
- la modifica dell'art. 76 LOC sull'Iniziativa.

Il contenuto è compiutamente illustrato dal testo presentato.

La riuscita della domanda di iniziativa venne comunicata nel Foglio ufficiale di martedì 11 dicembre 2007 (n. 99, pag. 9458), essendo state raccolte 9'088 firme valide.

Gli atti furono trasmessi al Gran Consiglio che ne demandarono l'esame alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici (CDP).

Il primo promotore dell'iniziativa ha elaborato alcuni testi a sostegno delle proposte contenutevi.

### **I lavori della CDP**

L'iniziativa è stata esaminata dalla CDP in occasione di parecchie sue sedute.

In un primo momento, immediatamente dopo le elezioni comunali, è stato verificato, con il contributo del Consiglio di Stato, il principio dell'"unità della materia". Il 3 giugno 2008 il Governo ha comunicato che, accanto alla "conformità al diritto superiore", anche "il requisito dell'unità della materia è adempiuto".

Il 13 maggio 2008 è stato pubblicato il messaggio n. 6073 "Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa". Il Consiglio di Stato spiega, con argomenti che sono convincenti e che non

necessitano di ulteriori attenzioni da parte commissionale, di non condividere l'introduzione del referendum obbligatorio in materia finanziaria.

Per ciò che attiene al numero delle firme e il periodo della raccolta delle stesse, il Consiglio di Stato, nelle conclusioni del messaggio dice di non opporsi alla riduzione del numero di firme per la riuscita di domande di referendum e di iniziative nei comuni più grandi nonché a un eventuale prolungamento del periodo di raccolta delle stesse.

Il 19 giugno 2008 la Commissione procedette all'audizione dei promotori dell'iniziativa, rappresentati dai signori Giorgio Ghiringhelli e Alberto Siccardi, che consegnarono una copiosa documentazione a sostegno delle soluzioni da loro auspiccate. Durante la stessa seduta la Commissione si era indirizzata verso un possibile controprogetto sulla base di una discussione circa il limite da portare in merito al numero minimo di firme richiesto e allo spazio che va riconosciuto ai comuni nell'ambito della loro autonomia.

Si procedette pure alla designazione del relatore sull'oggetto.

Il 16 ottobre 2008 la Commissione decideva di preparare un controprogetto e di non accogliere la proposta di un nuovo articolo nella LOC per l'introduzione del Referendum obbligatorio (art. 75a), facendo proprie le motivazioni addotte dall'Esecutivo nel messaggio. La Commissione si dichiara invece disponibile a entrare nel merito di due questioni: il numero delle firme e i tempi per la loro raccolta.

Orbene, sui tempi di raccolta delle firme la soluzione proposta è di un aumento da 30 a 45 dei giorni utili per il referendum comunale, così come proposto dal Consiglio di Stato, ossia 5 giorni in più rispetto a quanto chiesto con l'iniziativa, per un parallelismo con leggi vigenti in materia analoga, e da 60 a 90 giorni per le iniziative. Si aderisce così esaurientemente alle proposte degli iniziativaisti.

Per quanto riguarda il numero delle firme si propone una normativa che vuole essere semplice ed efficace e comunque andare nella direzione auspicata dall'iniziativa. Per chiarezza e parità di norme non dovrebbe comunque essere lasciata a ogni Comune la decisione di ridurre in modo autonomo, pur rispettando alcuni parametri, il numero di firme necessarie. La chiarezza legislativa cantonale ne trarrebbe un indubbio premio.

Si ritiene che un numero massimo di firme per i Comuni con un corpo elettorale consistente cittadini venga mantenuto. Per gli iniziativaisti occorrerebbe per contro introdurre una regola particolare per i comuni cosiddetti medio-grandi (15 comuni con più di 2500 cittadini) per i quali v'è la proposta di ridurre il limite al 15%, con inoltre una diminuzione del "tetto massimo" portandolo dall'attuale 3'500 a 2'500. I Comuni medio-piccoli, con meno di 2'500 cittadini rimarrebbero alla quota del 20%.

Risulta sicuramente più chiaro ed efficace un cambiamento della LOC che diminuisca il numero delle firme richieste da 1/5 al 15%, con un massimo di 3'000 firme.

Con la proposta commissionale del controprogetto si superano altresì le lacune dell'iniziativa - segnalate nel penultimo paragrafo della seconda pagina del messaggio - fonti di disparità tra i cittadini di Comuni di determinate dimensioni.

## **Conclusioni**

Le norme costituzionali che si applicano nella fattispecie dell'iniziativa popolare legislativa sono contenute nel Titolo VI della Costituzione cantonale e sono precisamente gli articoli 37, 38, 39, 40 Cost./TI.

La Commissione CDP ha deciso di sottoporre al Gran Consiglio un controprogetto all'iniziativa con soluzioni che vanno ampiamente nella direzione auspicata dagli iniziativaisti.

Il Legislativo è pertanto invitato a non accogliere l'iniziativa e a sostenere l'allegata proposta di modificazione della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Dario Ghisletta, relatore  
Bacchetta-Cattori - Bonoli - Brivio -  
Cavalli - Corti - Garobbio - Giudici -  
Mellini - Pantani - Pedrazzini -  
Ramsauer - Viscardi

Allegati:

- testo dell'iniziativa
- tabella sinottica
- statistica dei Comuni (cittadini aventi diritto di voto in materia comunale e 15%-20% delle firme richieste)

## Iniziativa popolare elaborata in materia legislativa «Per diritti popolari agevolati e flessibili nei Comuni» del 17 settembre 2007

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare 17 settembre 2007 denominata «Per diritti popolari agevolati e flessibili nei Comuni» presentata nella forma elaborata e tendente ad introdurre, nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), modifiche del seguente tenore:

### **Art. 75 (Referendum facoltativo)**

<sup>1</sup>*Sono soggette a referendum facoltativo le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato dal 20% dei cittadini nei Comuni con meno di 2500 cittadini e dal 15% (ritenuto un massimo di 2500 cittadini) nei Comuni con più di 2500 cittadini. I Comuni hanno facoltà di ridurre la percentuale fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali fissando il limite nel regolamento comunale.*

<sup>2</sup>*(invariato)*

<sup>3</sup>*La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.*

<sup>4</sup>*(invariato)*

<sup>5</sup>*(invariato)*

### **Art. 75a (Referendum obbligatorio) (nuovo)**

*Ai Comuni è data facoltà di introdurre il referendum obbligatorio contro le decisioni del CC per spese di investimento superiori a un determinato limite; i Comuni che faranno uso di questa facoltà potranno liberamente fissare il limite nel regolamento comunale.*

### **Art. 76 (Iniziativa)**

<sup>1</sup>*(invariato)*

<sup>2</sup>*I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro 90 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.*

<sup>3</sup>*La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata dal 20% dei cittadini nei Comuni con meno di 2500 cittadini e dal 15% (ritenuto un massimo di 2500 cittadini) nei Comuni con più di 2500 cittadini. I Comuni hanno facoltà di ridurre la percentuale fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali fissando il limite nel regolamento comunale.*

<sup>4</sup>*(invariato)*

<sup>5</sup>*(invariato)*

<sup>6</sup>*(invariato)*

- richiamati gli art. 37 e seg. della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e le norme del Titolo VI della legge sull'esercizio dei diritti politici del ottobre 1998;

- visti il messaggio n. 6073 del Consiglio di Stato e il rapporto 17 marzo 2009 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;
- considerata ricevibile l'iniziativa popolare,

**d e c r e t a :**

**I.**

L'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa presentata il 17 settembre 2007 «Per diritti popolari agevolati e flessibili nei Comuni» è respinta.

**II.**

È adottato il seguente controprogetto:

La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 è così modificata:

**Art. 75 cpv. 1 e cpv. 3**

**Referendum**

<sup>1</sup>Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i, dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini.

<sup>3</sup>La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

**Art. 76 cpv. 2 e cpv. 3**

**Iniziativa**

<sup>2</sup>I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale.

La raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.

<sup>3</sup>La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini.

**III.**

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa e di accogliere il suddetto controprogetto.

#### **IV.**

Le presenti modifiche di legge, se accolte in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.